

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL BUONO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA'

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina sperimentalmente dal 1° luglio al 31 dicembre 2004 l'attuazione dell'intervento " Buono sociale" in favore delle famiglie in condizioni di fragilità economico/sociale nella cura e nell'accudimento dei nuovi nati/adottati con particolare riferimento ai bambini disabili (L. 289/02, art. 46, comma 2), così come previsto dalla D.G.R. n°15452 del 5 dicembre 2003.

Detto titolo sociale costituisce uno strumento integrativo o alternativo dei tradizionali servizi anche di competenza dei Comuni. Il Buono non sostituisce né riduce la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consente, di operare con flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino. La gestione dell'intervento avviene tra i comuni interessati, in forma associata, e l'Ufficio di Piano.

Art. 3 - OBIETTIVI

Tale provvidenza permette di sostenere le famiglie che si trovano in condizione di fragilità economica per un supporto rispetto alle cure dei figli con un'età inferiore ai tre anni.

Art. 4 - DESTINATARI

I requisiti per poter accedere ai contributi del presente regolamento sono i seguenti:

- Residenza del nucleo familiare in uno dei Comuni del Distretto di Luino;
- Presenza di minori nati successivamente al 1 gennaio 2002 e comunque dalla data di effettiva residenza in uno dei Comuni del Distretto.
- Attestazione ISEE del nucleo familiare secondo quanto previsto al successivo articolo 5. Ai fini della graduatoria verranno valutati gli abbattimenti e le integrazioni di cui all'articolo 9.

Nel caso dei cittadini extracomunitari, potranno accedere ai contributi i residenti in uno dei Comuni del Distretto in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Art. 5 – CRITERI DI EROGAZIONE ED ENTITA' DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Il buono oggetto del presente regolamento verrà erogato a fronte delle seguenti situazioni:

- ✓ Bambini da 0 a 3 anni in situazione di ricovero ospedaliero, con esclusione dei primi 15 giorni di vita e per un massimo di 60 giorni a semestre, con una attestazione ISEE relativa al nucleo familiare inferiore ad euro 8.263,37

Entità del buono : € 20/giorno

- ✓ Nuclei familiari con bambini da 0 a 3 anni e con un'attestazione ISEE inferiore ad euro 4.131,69

Entità del buono : € 200/mese

- ✓ Nuclei familiari con bambini da 0 a 3 anni e con un'attestazione ISEE compresa fra euro 4.131,70 ed euro 8.263,37

Entita' del buono : € 150/mese

Qualora la famiglia già benefici di riduzione o esenzione della retta prevista per la frequenza dell'asilo nido e si trovi in una delle due situazioni reddituali ISEE sopra menzionate, l'entità del buono erogato verrà decurtata del 50% .

Vengono inoltre previste le seguenti maggiorazioni :

- Il valore del buono viene incrementato di euro 100 nel caso di sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - se il figlio è titolare d'invalidità civile o di attestazione dello "stato di handicap" ai sensi della Legge 104/92
 - se nel nucleo familiare è presente un solo genitore
 - se nel nucleo sono presenti due bambini con un'età inferiore ai tre anni. In questo caso, essendo unica la maggiorazione prevista, dovrà essere presentata un'unica domanda per entrambi i figli.
 - se il genitore è minorenni e vive in nucleo familiare con attestazione ISEE inferiore ad Euro 8.263,37.

Prioritariamente e indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, verranno erogati i contributi riferiti all'accudimento dei bambini ricoverati in ospedale.

Art. 6 - BENEFICIARI

Possono presentare domanda i genitori dei minori come sopra individuato o coloro che ne fanno legalmente le veci.

Questi soggetti devono presentarsi presso il Comune di residenza del nucleo familiare del minore per la compilazione della seguente documentazione:

- "Richiesta di concessione del buono sociale in favore delle famiglie di nuova costituzione in condizioni di fragilità economico/sociale per il sostegno alla natalità"
- "Dichiarazione sostitutiva unica" necessaria per la determinazione dell'attestazione ISEE relativa alla situazione economico-reddituale del nucleo anagrafico del minore

Art. 7 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

- Definisce il bando per la presentazione delle domande;
- Raccoglie le domande e le Dichiarazioni sostitutive uniche debitamente compilate;
- Individua i beneficiari attraverso la verifica dei criteri d'ammissibilità che determinano la graduatoria:
 - Dichiarazione circa le persone, appartenenti o non al nucleo familiare, che si occupano del minore,
 - Certificazione della continuità delle cure prestate nel caso di ricovero ospedaliero.
 - Attestazione ISEE del nucleo familiare dei minori inferiore al valore stabilito all'art.5;
- Formula la graduatoria unica di Distretto, sulla base dell'attestazione ISEE, come definito al successivo art 8.;
- Eroga, sospende o revoca i Buoni in oggetto nei casi previsti all'art.11.

Art. 8 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

- Forniscono la modulistica sulla quale presentare la richiesta formale da parte della famiglia;
- Raccolgono la modulistica compilata dalla famiglia (nei termini stabiliti dal bando), verificano la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo l'integrazione di quella mancante. Tale integrazione dovrà essere prodotta dalla famiglia entro 45 giorni dalla data di chiusura del bando pena l'esclusione dallo stesso ;
- Collaborano alla definizione di modalità operative per il superamento del bisogno e la condizione di fragilità con verifiche della situazione sociale ed economica.
- Inviacono le richieste all'Ufficio di Piano entro 15 giorni dalla scadenza dei termini del bando o entro 15 giorni dal momento in cui la documentazione prodotta, a seguito di richiesta d'integrazione, risulti completa. Il Comune capofila provvederà all'erogazione del Buono ai beneficiari, dandone comunicazione ai singoli Comuni di residenza;
- Raccolgono ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al Buono e avvisano tempestivamente il Comune capofila per gli opportuni provvedimenti;
- Effettuano i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio;
- Segnalano, nel caso di accertata non veridicità dei dati dichiarati, il fatto all'Autorità Giudiziaria e/o Finanziaria per le iniziative di competenza e procedono alla revoca dei benefici concessi ed al recupero delle quote indebitamente percepite;
- Nel caso di ricovero ospedaliero del bambino mantengono i contatti con la famiglia e con il pediatra per considerare eventuali cambiamenti (e quindi attivare altri interventi che integrino il sostegno economico).

Art. 9 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermo restando che la presentazione della domanda potrà essere effettuata solo ed esclusivamente da nuclei familiari con attestazione ISEE come indicato all'art.5, ai soli fini della formazione della graduatoria verranno disposti i seguenti abbattimenti ed integrazioni in relazione alle seguenti variabili:

- Abbattimento del valore di €2000 qualora il minore viva con un solo genitore,
- Abbattimento del valore di €1000 qualora il nucleo familiare non benefici dei seguenti contributi economici : Assegno di maternità ex Art. 66 della Legge 448/'98 e Assegni al nucleo con almeno tre figli minori secondo quanto previsto dall'Art. 65 della suddetta Legge,
- Abbattimento del valore di €3000 qualora il minore sia titolare di invalidità civile o di certificazione dello "stato di handicap" ai sensi della legge 104/92,
- Abbattimento del valore di €1000 qualora nel nucleo siano presenti persone titolari di invalidità civile o di attestazione dello "stato di handicap" ai sensi della legge 104/92,
- Incremento del valore di €1000 qualora nel nucleo, oltre ai genitori, siano presenti altre persone maggiorenni non invalide o portatrici di handicap,
- Incremento del valore del 50% dell'ammontare delle eventuali indennità o contribuzioni dovute a motivo della specifica situazione sanitaria del minore.
- Incremento del valore di €500 qualora il nucleo familiare benefici del contributo economico previsto dall'articolo 21 del Decreto-Legge 269/03

Per tutti gli aspetti gestionali del calcolo dell'ISEE non previsti nel presente regolamento si fa riferimento all'apposito Regolamento ISEE approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto in data 29.04.03.

Art. 10- ACCESSO AL BUONO IN OGGETTO

L'entità delle risorse per finalizzate al sostegno della natalità oggetto del presente regolamento ammonta, per l'anno 2004, ad €. 67.190,18 (così come deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n° 15452 del 5 Dicembre 2003).

Per l'assegnazione dei benefici previsti dal presente regolamento, valido a titolo sperimentale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2004, verrà emesso specifico bando pubblico entro 30 giorni dalla sua approvazione. Il valore del Buono in oggetto viene quantificato nelle entità stabilite all'art.5. La durata del Buono in oggetto sarà di sei mesi, nei termini indicati sopra.

L'erogazione del Buono avverrà in un'unica soluzione corrispondente alle mensilità arretrate dalla data di maturazione del beneficio.

Il Buono in oggetto non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. E' cumulabile con altre provvidenze erogate dagli Enti Locali e dagli istituti previdenziali.

Art. 11- CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

La corresponsione della provvidenza in oggetto verrà revocata nel caso di perdita dei requisiti reddituali.

L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza della suddetta condizione e sarà comunicata per iscritto con raccomandata r.r. alla famiglia. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute del minore, essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela di quest'ultimo.

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca del buono potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Dirigente competente, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide, la corresponsione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. L'Ufficio di Piano, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

Le risorse economiche così disponibili saranno utilizzate per la concessione del Buono a favore della prima persona esclusa dalla graduatoria.

ARTICOLO 12- EVENTUALE RIPROPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL PRIMO SEMESTRE 2005

Qualora residuassero disponibilità economiche e/o nel caso di eventuale riproposizione dell'intervento con disponibilità economiche da prevedersi nella 3^a annualità del Piano di Zona, ivi comprese quelle previste in attuazione dell'articolo 46 della Legge 289/02, la graduatoria verrà riproposta per il primo semestre dell'anno 2005 con possibilità di presentare domanda per i nuovi nati ed esclusione di coloro che via via compiranno 3 anni.

Per tale periodo vengono confermate criteri di erogazione e valori economici indicati all'articolo 5.